



**TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. N. 3/2012

Piano del Consumatore n. 13/2020

Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.09.2021,  
letta la proposta di piano del consumatore datata 24.12.2020, e successive modifiche, avanzata da Emanuele Giuseppe MUSTARO (C.F.: MSTMLG72C18C352F), nato a Catanzaro, il 18.03.1972;  
vista la documentazione allegata alla proposta di piano;  
letta la relazione del professionista nominato in sostituzione dell'Organismo di composizione della crisi, Avv. Francesca Timpano;  
letta, altresì, la memoria difensiva in opposizione all'omologa del piano del consumatore presentata dal creditore Itacapital S.r.l.;  
ha emesso il presente

**DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE**

\*\*\*\*\*

**Emanuele Giuseppe MUSTARO** ha proposto, con l'ausilio del gestore nominato dall'Organismo di composizione della crisi, un piano del consumatore al fine di porre rimedio alla seguente esposizione debitoria:

- € 53.155,08 nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro derivante da un prestito personale;
- € 4.510,95 verso Banca Nazionale del Lavoro per C/C al 26.09.2018;
- € 16.132,32 nei confronti di Findomestic per due prestiti e Carta Revolving procedura esecutiva;
- € 7.920,00 verso Deutsche Bank per cessione del V° relativa all'anno 2016;
- € 9.000,00 verso Deutsche Bank per cessione relativa all'anno 2019;
- € 4.228,46 verso Agos per Carta di Credito per procedura esecutiva;
- € 5.137,37 nei confronti di Compass per carta di credito;
- € 2.628,41 verso Itacapital per prestito personale procedura esecutiva;
- € 313,34 verso Finitalia per Carta di credito;
- € 1.528,38 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione

In merito all'attività lavorativa del ricorrente si osserva che lo stesso è dipendente del Ministero della Difesa, assunto con contratto a tempo indeterminato sin dal 1990 e ricopre la funzione di Brigadiere capo dei Carabinieri con una retribuzione di circa euro 34.773,31 annue lorde.

Il ricorrente è sposato con Caterina Cerullo ed ha due figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, studenti universitari fuori sede.

L'istante è proprietario unicamente della seguente autovettura: Volkswagen Passat 1.9 TDI anno prima immatricolazione 2002 targata CA405LS.

Con riferimento al profilo della c.d. meritevolezza del ricorrente (intesa come assunzione non colposa o irragionevole dei debiti), il gestore ha rilevato che la situazione di crisi sarebbe imputabile a ragioni esterne e comunque non attinenti alla volontà dello stesso in quanto, a seguito della morte del cognato e del padre, ha dovuto sopportare la gestione economica, oltre che del proprio nucleo familiare, anche di quello dei più vicini parenti, e, più in particolare, della sorella con tre figli piccoli e della madre malata, entrambe rimaste senza alcuna possibilità economica per poter sopravvivere. Ed invero, per tali ragioni sarebbe stato costretto a dover accedere al credito per fronteggiare le maggiori spese di gestione familiare. Tuttavia, le distinte posizioni di debito contratte con diversi istituti di credito e con più scadenze mensili hanno indotto Emanuele Giuseppe Mustaro a dover rinegoziare nel 2014 tutti i rapporti passivi in essere, accedendo ad un unico prestito presso la Banca Nazionale del Lavoro con il fine di estinguere tutte le varie obbligazioni contratte con le altre finanziarie. Tale rinegoziazione non ha sortito l'effetto sperato, in quanto il concreto fabbisogno del proprio nucleo familiare e la ricerca di continua liquidità, non per spese voluttuarie, visto il tenore di vita discreto condotto dall'istante, lo avrebbero costretto a contrarre nuovi prestiti. Inoltre, nel corso degli anni, anche le esigenze della sua famiglia sarebbero aumentate in ragione della crescita dei propri figli e della loro collocazione all'interno del mondo universitario che, per la particolarità degli indirizzi di studio scelti, li ha visti costretti a trasferirsi fuori regione con aggravio di spese di mantenimento. I sintomi del sovraindebitamento si sarebbero presentati nel corso di questi anni, perché Emanuele Giuseppe Mustaro si è impegnato con altre società finanziarie per far fronte alla mancanza di liquidità. Pertanto, l'istante non aveva determinato colposamente la situazione di sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, atteso che aveva coscientemente e volontariamente contratto i debiti con la prospettiva di potervi dare compimento.

A seguito del provvedimento del 6.9.2021 con il quale sono stati chiesti chiarimenti al ricorrente, quest'ultimo in data 13.9.2021 rimodulava la proposta di piano. Più in particolare, tenendo conto di un ammontare complessivo di debiti per euro 104.250,04, offriva in pagamento, con un aumento della rata mensile da corrispondere da euro 446,49 ad euro 500,00, il 100% delle somme dovute ai creditori in prededuzione, pari ad euro 6.313,00 ed a quelli assistiti da privilegio, pari ad euro 1.223,11, ed il 45% delle somme dovute ai creditori chirografari pari ad euro 46.362,12.

Il ricorrente ha evidenziato di avere depositato presso il proprio datore di lavoro istanza per ottenere il 30% del TFR da destinare al pagamento anticipato dei creditori. Occorre osservare, poi, che con memoria datata 29.03.2021 Itacapital si è opposta all'omologa del piano del consumatore, eccependo, in sostanza, l'assenza del requisito di meritevolezza in capo al ricorrente.

\*\*\*\*\*

Con l'innovativo istituto del piano del consumatore il legislatore ha inteso apprestare una disciplina di favore rispetto all'alternativa dell'esecuzione individuale, con l'obiettivo di porre un freno alle situazioni debitorie occasionate dal ricorso - sempre più frequente - al c.d. credito al consumo, offrendo la possibilità di un pieno reinserimento sociale a coloro che, per ragioni estranee all'attività professionale o imprenditoriale svolta, versino in una "*situazione di perdurante*

*squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte*” (art. 6, co. 2, lett. a), L. n. 3/2012).

All'omologazione del piano consegue l'integrale ristrutturazione della posizione debitoria del consumatore (in altri termini, dilazione e/o falcidia dei crediti, anche di quelli privilegiati nei limiti indicati dall'art. 7, secondo periodo, L. n. 3/2012) e la liberazione dai debiti residui.

Proprio la particolare incidenza del piano omologato sulle situazioni soggettive dei creditori ha fatto sì che il legislatore imponesse al giudicante il riscontro della c.d. meritevolezza del consumatore, espressione ormai invalsa nella prassi con la quale intende indicarsi il positivo riscontro da parte del giudice in merito al fatto che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

A seguito delle modifiche normative introdotte D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha abrogato la disposizione sopra esaminata recata dall'art. 12 *bis* comma 3, della legge n. 3/2012 cit., la valutazione della diligenza del debitore nella determinazione del sovraindebitamento non viene meno.

Per effetto del rinnovato art. 7, comma 2, lett. *d-ter*, infatti, la proposta non è ammissibile quando il debitore, ancorché consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Ritiene il Tribunale che il giudizio sulla meritevolezza del consumatore nel singolo caso vada fatta avendo sempre ben presente che l'istituto in esame apporta una forte deroga al principio generale dell'illimitata responsabilità patrimoniale del debitore di cui all'art. 2740 c.c. sicché l'omologazione del piano non può prescindere da una valutazione comparativa tra il sacrificio imposto ai creditori e le cause che hanno condotto il consumatore a indebitarsi non episodicamente ma in modo strutturale (la norma parla infatti di “situazione di perdurante squilibrio” tra le obbligazioni e il patrimonio) oltre le proprie sostanze; con il corollario per cui tanto maggiore è lo squilibrio determinatosi, tanto più stringente dovrà essere il controllo di meritevolezza da parte del giudice.

Ciò premesso, nel caso che ci occupa, il ricorrente appare meritevole del conseguimento del beneficio dell'omologa del piano nei termini proposti.

Deve infatti escludersi che lo stesso abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, versando in una condizione di colpa grave.

Al riguardo, decisiva appare l'osservazione che l'esposizione debitoria divenuta insostenibile trae origine dalle necessità di sostentamento dovute alla gestione economica oltre che del proprio nucleo familiare anche di quello della sorella con tre figli piccoli e della madre.

Non colgono, dunque, nel segno le argomentazioni addotte da parte creditrice-opponente Italcapital, anche alla luce della reale percorribilità dell'alternativa liquidatoria.

In proposito, si consideri che la valutazione del Giudice sulla convenienza del Piano va effettuata tenendo conto dell'alternativa liquidatoria ai sensi dell'art. 12-bis comma 4 il quale prevede che *“quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presenta capo”*.

Invero, l'eventuale alternativa liquidatoria non pare conveniente dal momento che il ricorrente non possiede beni immobili ma solo un'autovettura Volkswagen Passat 1.9 TDI anno prima immatricolazione 2002 targata CA405LS del valore di circa 500,00 euro.

Si condivide, dunque, il giudizio del gestore sia in ordine alla sostenibilità che alla convenienza del piano, data dall'assenza di possibili e migliorative proposte liquidatorie oltre che dal risparmio in termini di spese e tempi processuali.

Nel caso che ci occupa risultano accertati tutti i presupposti per l'omologa del piano del consumatore e, alla luce di una valutazione prognostica di fattibilità, si ritiene ragionevole l'attuazione del piano proposto.

**P. Q. M.**

pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 13/2020, così provvede:

- omologa il piano del consumatore proposto da **Emanuele Giuseppe Mustaro** alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati;
- delega l'Avv. Francesca Timpano, gestore nominato dall'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dal ricorrente nella proposta e nella relazione del 21.12.2020, così come integrata con atto depositato in data 13.9.2021;
- dispone che il presente decreto di omologa venga pubblicato, a cura del gestore della crisi ed a spese del ricorrente, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione, e comunicato individualmente a tutti i creditori.

Si comunichi al ricorrente e al gestore nominato dall'OCC.

Catanzaro, 2 novembre 2021

Il Giudice  
*Pierpaolo Vincelli*